



Bruxelles, 14 dicembre 2018
(OR. en)

14620/18

LIMITE

JUR 558	ENFOCUSTOM 258
FREMP 210	AGRI 580
JAI 1184	ETS 43
TELECOM 431	SERVICES 72
COMPET 810	TRANS 569
RC 36	FISC 502
CONSOM 335	SAN 424
DAPIX 359	ENV 809
DATAPROTECT 256	GAF 58
DROIPEN 186	ATO 89
FIN 909	CYBER 298
EMPL 547	COPEN 409
MI 886	POLGEN 229
PI 165	INF 223
SOC 730	ANIMAUX 26
CODEC 2095	

PARERE DEL SERVIZIO GIURIDICO¹

Origine:	Servizio giuridico
Destinatario:	Gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" (FREMP)
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (proposta sugli informatori), presentata dalla Commissione - Base giuridica

¹ Il presente documento contiene una consulenza legale tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e non resa accessibile al pubblico dal Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio si riserva tutti i diritti di legge riguardo a qualsiasi pubblicazione non autorizzata.

I. INTRODUZIONE

1. Il 23 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato la proposta legislativa in oggetto.² Obiettivo della direttiva proposta è stabilire negli Stati membri norme minime di protezione degli informatori³, che in un contesto lavorativo segnalano o divulgano informazioni su irregolarità concernenti il diritto dell'UE. Con questa proposta la Commissione risponde alle ripetute richieste del Parlamento europeo⁴ per un'iniziativa legislativa orizzontale che tuteli gli informatori nel settore sia privato che pubblico in tutta l'UE.
2. Finora il legislatore dell'Unione ha scelto di procedere settore per settore, inserendo in vari atti settoriali dell'Unione norme specifiche sulla segnalazione di violazioni. Tali atti sono elencati nella parte 2 dell'allegato della direttiva proposta. La proposta punta all'adozione di un approccio più orizzontale e intende integrare tali disposizioni specifiche che continueranno ad applicarsi (si veda l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva proposta). Le norme minime orizzontali figuranti nella direttiva proposta non comporteranno pertanto una modifica formale degli atti dell'Unione che già contengono norme sulla segnalazione di violazioni.
3. La proposta è stata finora esaminata nelle riunioni del gruppo FREMP durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. Varie delegazioni hanno chiesto il parere del Servizio giuridico sulle molteplici basi giuridiche proposte (diciassette in totale⁵). Nella riunione del 5 novembre 2018 il presidente del gruppo FREMP ha chiesto formalmente al Servizio giuridico di formulare un parere sulla base giuridica della proposta. Il presente parere risponde a tale richiesta.

² Docc. 8713/18 e 8713/18 ADD 1.

³ Nel dispositivo della proposta non viene usato il termine "*informatori*" ma si ricorre alla seguente definizione illustrativa: "*persone (...) che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo (...)*": si veda ad esempio l'articolo 2, paragrafo 1. Nel presente parere si userà la forma più sintetica "*informatori*".

⁴ Si veda la relazione che accompagna la proposta della Commissione, pag. 2.

⁵ La Commissione ha proposto le seguenti basi giuridiche: gli articoli 16, 33, 43 e 50, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192 e 207 e l'articolo 325, paragrafo 4, TFUE e l'articolo 31 CEEA ("Euratom"). A suo giudizio, queste basi giuridiche sono tutte necessarie per contemplare gli ambiti d'intervento dell'Unione da essa prescelti, ovvero il mercato unico, la sicurezza dei prodotti, la sicurezza dei trasporti, la tutela dell'ambiente, la sicurezza nucleare, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, la concorrenza e gli interessi finanziari dell'Unione.

II. APPROCCIO DELLA COMMISSIONE

4. La Commissione ha adottato un approccio settoriale cumulativo o "globale" in cui considera la protezione degli informatori uno degli "strumenti di applicazione" del diritto dell'Unione in determinati ambiti d'intervento dell'Unione.⁶ Le molteplici basi giuridiche proposte sono il risultato della verifica delle basi giuridiche, effettuata dalla Commissione, in relazione a tutti gli atti e/o ambiti d'intervento dell'UE menzionati nella proposta.⁷
5. Per la scelta dei settori d'intervento specifici dell'Unione la Commissione si è servita di tre criteri:
- "i) occorre rafforzare l'applicazione;*
 - ii) la carenza di segnalazioni da parte degli informatori è un fattore chiave che incide negativamente sull'applicazione;*
 - e*
 - iii) eventuali violazioni possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse.⁸".*
6. I settori d'intervento così prescelti sono enunciati nell'articolo 1 della proposta, dal titolo "Ambito di applicazione materiale". L'articolo deve essere letto, in parte, in combinato disposto con l'allegato della proposta e contempla quattro categorie distinte: a), b), c) e d).

⁶ Si veda la relazione, pagg. 2 e 5; si vedano anche il considerando 81, l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3, punti 1 e 2, della proposta, oltre alle spiegazioni fornite oralmente dalla Commissione in sede di FREMP.

⁷ Tale approccio trova riscontro in particolare nel considerando 81 della proposta. Come osservato più avanti, sembra tuttavia che la Commissione non abbia citato tutte le basi giuridiche menzionate nei vari atti in questione. Non menziona ad esempio gli articoli 113 e 115 TFUE né l'articolo 106 bis CEEA ("trattato Euratom").

⁸ Si vedano la relazione, pagg. 2 e 3, e il considerando 5 della proposta.

7. Riguardo alla prima categoria, la lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 1, della proposta della Commissione elenca dieci settori d'intervento diversi, senza indicare alcuna denominazione o tematica generale. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), recita:

"violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato (parte I e parte II) relativamente ai seguenti settori:

- i) appalti pubblici;*
- ii) servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
- iii) sicurezza dei prodotti;*
- iv) sicurezza dei trasporti;*
- v) tutela dell'ambiente;*
- vi) sicurezza nucleare;*
- vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;*
- viii) salute pubblica;*
- ix) protezione dei consumatori;*
- x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi."*

8. I dieci settori d'intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), devono inoltre essere letti in combinato disposto con l'ampio e dettagliato elenco degli atti di diritto derivato riportato nell'allegato. Solo le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di uno degli atti elencati nell'allegato determineranno l'attivazione delle norme contenute nella proposta.⁹ Inoltre, gli atti dell'Unione elencati nell'allegato appartengono a due categorie: la parte I enumera gli atti che attualmente non contengono norme sulla protezione degli informatori, mentre la parte II elenca gli atti che già contengono disposizioni in tal senso. In relazione agli atti dell'Unione elencati nella parte I, la proposta introdurrebbe pertanto nuove norme ad integrazione degli atti elencati, mentre in relazione agli atti dell'Unione elencati nella parte II, la proposta mira a integrare le vigenti norme elencate sulla protezione degli informatori.¹⁰

⁹ Si veda anche l'articolo 3, punti 1 e 2, della direttiva proposta che definisce le violazioni come segue: "(...) attività illecite effettive o potenziali o abusi del diritto in relazione agli atti dell'Unione e ai settori che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 e all'allegato".

¹⁰ Si veda anche l'articolo 1, paragrafo 2, della proposta della Commissione.

9. Per quanto riguarda la seconda categoria, la lettera b) dell'articolo 1, paragrafo 1, della proposta della Commissione fa riferimento a violazioni delle disposizioni di diritto primario nel settore delle regole di concorrenza e degli aiuti di Stato, nonché a violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione, rispettivamente, del regolamento principale del Consiglio sulle regole di concorrenza e del regolamento principale del Consiglio sugli aiuti di Stato.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), recita:

"violazioni degli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 del TFUE e violazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio."

10. Quanto alla terza categoria, la lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 1, della proposta della Commissione fa riferimento a:

"violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 325 del TFUE e ulteriormente specificati, in particolare con direttiva (UE) 2017/1371 e regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013."

11. Quanto alla quarta categoria, la lettera d) dell'articolo 1, paragrafo 1, della proposta della Commissione recita:

"violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, per quanto riguarda gli atti che violano le norme in materia di imposta sulle società e le costruzioni il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'obiettivo o la finalità della normativa in materia di imposta sulle società."

12. A differenza delle lettere a), b) e c), la proposta non cita nel suo articolato alcun atto di diritto derivato in relazione all'ambito d'intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

Tuttavia, la relazione¹¹ e i riferimenti nelle note in calce relative al considerando 17 della proposta chiariscono che la Commissione si richiama a due specifiche direttive dell'UE e a due progetti di direttiva in sospeso da essa proposti:

- la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale¹²;
- la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno¹³;
- la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società¹⁴;
- la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società¹⁵.

III. ANALISI

A. Principi derivanti dalla giurisprudenza costante

13. Secondo una giurisprudenza consolidata, la base giuridica di un atto dell'Unione non dipende dal convincimento di un'istituzione circa lo scopo perseguito, ma deve essere determinata secondo elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano in particolare lo scopo e il contenuto dell'atto.¹⁶

¹¹ Relazione, pag. 3.

¹² GU L 64 dell'11.3.2011, pagg. 1–12; procedura legislativa speciale basata sugli articoli 113 e 115 TFUE.

¹³ GU L 193 del 19.7.2016, pagg. 1–14; procedura legislativa speciale basata sull'articolo 115 TFUE.

¹⁴ COM(2016) 683 final – 2016/0336; doc. 13731/2016 del Consiglio; procedura legislativa speciale basata sull'articolo 115 TFUE.

¹⁵ COM(2016) 685 final – 2016/0337; doc. 13730/2016 del Consiglio; procedura legislativa speciale basata sull'articolo 115 TFUE.

¹⁶ Si vedano la causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("Biossido di titanio"), ECLI:EU:C:1991:244, punto 10 della sentenza, e la causa C-147/13, Spagna/Consiglio, ECLI:EU:C:2015:299, punto 68 e giurisprudenza ivi citata. Tale giurisprudenza è richiamata in modo costante nei pareri del Servizio giuridico. Si vedano anche: il parere del Servizio giuridico del 26 settembre 2018, doc. 12004/18 del Consiglio, punti 9 e 10, e la giurisprudenza ivi citata nelle note in calce 4 e 5, il parere del Servizio giuridico del 26 marzo 2018, doc. 7502/18 del Consiglio, punto 6, e la giurisprudenza ivi citata nella nota in calce 11.

14. Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza, le procedure interessate dalle diverse basi giuridiche risultano dalla scelta operata dagli autori dei trattati e non dovrebbero determinare la scelta del fondamento normativo.¹⁷
15. Inoltre, dato che la Commissione ha proposto 17 basi giuridiche, va osservato che, secondo la giurisprudenza costante, si possono giustificare molteplici basi giuridiche soltanto in circostanze eccezionali in cui occorre dimostrare che la misura persegue contemporaneamente più obiettivi giuridici diversi di pari importanza. In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte:

"Se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue un duplice scopo o che possiede una doppia componente e se uno di questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altro è solo accessorio, l'atto deve basarsi su un solo fondamento giuridico, ossia quello richiesto dallo scopo o dalla componente principale o preponderante (...).

*In via eccezionale, ove sia provato, per contro, che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi o che possiede più componenti, tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, un atto siffatto dovrà basarsi sui diversi fondamenti giuridici volta a volta pertinenti (...)."*¹⁸

¹⁷ Si veda la causa C-130/10, Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea, ECLI:EU:C:2012:472, punti 80-82.

¹⁸ Cause C-300/89, Commissione/Consiglio ("Biossido di titanio"), ECLI:EU:C:1991:244, punti 17-21; C-36/98, Spagna/Consiglio, ECLI:EU:C:2001:64, punto 59; C-211/01, Commissione/Consiglio, punto 39; C-336/00, Huber, ECLI:EU:C:2002:509, punto 31; C-338/01, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2004:253, punti 55 e seguenti; C-411/06, Commissione/Parlamento e Consiglio, ECLI:EU:C:2009:518, punti 46 e 47; C-155/07, Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:2008:605, punti 36 e seguenti.

16. Discende inoltre dalla giurisprudenza consolidata della Corte che il ricorso a una duplice base giuridica è escluso quando le procedure previste per ciascuna di queste basi sono incompatibili¹⁹ o quando il cumulo di due fondamenti normativi è tale da pregiudicare i diritti del Parlamento²⁰.
17. Ne consegue che, secondo una giurisprudenza costante, un atto legislativo può essere fondato su due o più basi giuridiche solo se sono soddisfatte tre condizioni:
- in primo luogo, l'atto deve perseguire due o più obiettivi, nessuno dei quali è principale o preponderante rispetto agli altri;
 - in secondo luogo, gli obiettivi stabiliti nell'atto legislativo devono essere tra loro inscindibili;
 - in terzo luogo, le basi giuridiche prevedono procedure compatibili.²¹

B. Esame dello scopo e del contenuto della proposta

18. Alla luce della giurisprudenza consolidata precedentemente citata, occorre in primo luogo esaminare lo scopo e il contenuto della proposta al fine di determinare quale sia l'obiettivo (principale) della proposta.

¹⁹ Causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("Biossido di titanio"), ECLI:EU:C:1991:244, punti 17-21. Come si vedrà più avanti, tali incompatibilità sorgono, ad esempio, tra procedure legislative e procedure non legislative. Un'incompatibilità sorge anche tra una procedura legislativa ordinaria in cui la maggioranza qualificata è la regola di voto principale in sede di Consiglio e una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità dei membri del Consiglio.

²⁰ Cause riunite C-164/97 e 165/97, Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:1999:99, punto 14; causa C-338/01, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2004:253, punti 55 e seguenti; causa C-178/03, Commissione/Parlamento e Consiglio, ECLI:EU:C:2006:4, punto 57.

²¹ Si vedano anche: il parere del Servizio giuridico del 24 aprile 2018, doc. 8268/18 del Consiglio, punto 16, e la giurisprudenza ivi citata nella nota in calce 6.

19. Come già accennato in precedenza, il principale obiettivo della proposta della Commissione - secondo il testo presentato al Consiglio quale modificato alla luce delle discussioni svolte finora in sede di FREMP - è quello di rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione mettendo in atto norme intese a proteggere le persone che contribuiscono all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione del diritto dell'Unione in settori d'intervento specifici. L'articolo 1, paragrafo 1, della proposta conferma che tale è di fatto l'obiettivo principale della proposta:

"Per rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori ...".

Questo obiettivo principale trova anche riscontro nei considerando 2, 19, 25, 48 e 84, le cui parti pertinenti recitano:

"A livello di Unione le segnalazioni degli informatori costituiscono uno degli elementi a monte dell'applicazione del diritto dell'Unione, fornendo ai sistemi di contrasto nazionali e dell'Unione informazioni che portano all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme dell'Unione."

"Ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell'Unione in cui la protezione degli informatori è pertinente e può contribuire a un'attuazione più efficace della legge, si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare l'allegato della presente direttiva per includerlo nel suo ambito di applicazione."

"Ai fini dell'applicazione efficace del diritto dell'Unione la protezione deve essere concessa al maggior numero possibile di categorie di persone (...)."

"Per l'individuazione e la prevenzione efficace delle violazioni del diritto dell'Unione i potenziali informatori devono potere facilmente e in piena riservatezza portare le informazioni di cui dispongono all'attenzione delle autorità competenti preposte a indagare e a risolvere il problema, ove possibile."

"L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il rafforzamento, mediante una protezione efficace degli informatori, dell'applicazione della legge in determinati settori e atti in cui le violazioni del diritto dell'Unione possano arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse (...)."

20. Il contenuto della proposta è ampiamente esposto nei capi II, III e IV. Questi capi contengono le norme proposte dalla Commissione al fine di stabilire norme minime di armonizzazione in materia di protezione degli informatori destinate alle "persone segnalanti" che rientrano, a norma dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione personale della direttiva e che lavorano nel settore privato o pubblico, come definito nella direttiva.
21. Il capo II stabilisce le norme per la comunicazione interna e il seguito dato alle segnalazioni. In particolare, gli articoli 4 e 5 di tale capo prevedono l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le persone giuridiche, nel settore sia privato che pubblico, creino appositi canali di comunicazione interna e stabiliscano procedure per ricevere e dar seguito alle segnalazioni.
22. Il capo III stabilisce le norme per la segnalazione esterna e il relativo seguito. A norma degli articoli da 6 a 12 di tale capo, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti predispongano canali e procedure di comunicazione esterna per ricevere e dar seguito alle segnalazioni. Il capo in esame stabilisce inoltre le norme minime applicabili a tali canali e procedure.

23. Il capo IV fissa norme minime in materia di protezione delle persone segnalanti e delle persone "coinvolte"²². In particolare, l'articolo 13 illustra le condizioni alle quali la persona segnalante può beneficiare di una protezione ai sensi della direttiva. Si richiede ad esempio che chi effettua una segnalazione abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni comunicate siano veritiere al momento della segnalazione. La persona segnalante, inoltre, è tenuta di norma a utilizzare in primis i canali interni. Gli articoli 14 e 15 trattano del divieto di ritorsione. L'articolo 16 chiarisce che le persone coinvolte nei fatti segnalati godono pienamente dei diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tra cui la presunzione di innocenza, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa. L'articolo 17 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
24. Infine, va osservato che le norme proposte dalla direttiva sono norme minime, come emerge chiaramente dall'articolo 1, secondo cui la direttiva mira a stabilire norme minime comuni di protezione degli informatori in specifici settori d'intervento dell'Unione, e dall'articolo 19 che consente agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti.²³ Inoltre, nulla impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre normative nazionali a tutela degli informatori per i settori d'intervento non contemplati dalla proposta della Commissione.
25. Da quanto precede consegue che la finalità principale o preponderante perseguita dalla proposta è quella di rafforzare, mediante norme sulla protezione degli informatori, l'applicazione della legge in determinati settori del diritto dell'Unione.

²² Per la definizione di "persona coinvolta" si veda: l'articolo 3, punto 11, della proposta.

²³ Si veda anche: la relazione, pag. 6, in cui la proposta è definita una "direttiva di armonizzazione minima".

C. Individuazione della base giuridica

26. Il Servizio giuridico osserva che non esiste nei trattati una base giuridica unica che conferisca all'Unione la competenza per legiferare in modo specifico sul rafforzamento dell'applicazione del diritto dell'Unione mediante la protezione degli informatori in diversi settori del diritto e delle politiche dell'Unione.²⁴ Pertanto, l'approccio della Commissione, che consiste nel procedere settore per settore, è quello giuridicamente corretto. Come indicato al precedente punto 2, il legislatore dell'Unione ha già adottato questo approccio in precedenza inserendo, in atti legislativi settoriali, disposizioni specifiche sulla protezione degli informatori, in virtù della base giuridica di ciascuno di questi atti. In base a tale approccio, il Servizio giuridico ritiene che la direttiva persegua contemporaneamente obiettivi distinti di pari importanza, che sono, inoltre, tra loro inscindibili. In particolare, la direttiva mira, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della proposta, al rafforzamento dell'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in ciascuno dei settori d'intervento specifici elencati, come tanti obiettivi di volta in volta distinti.
27. Tuttavia, come si vedrà più avanti, il Servizio giuridico ritiene anche che una serie di basi giuridiche settoriali proposte dalla Commissione non sia necessaria e che alcune basi giuridiche prevedano procedure incompatibili e che occorra dunque adottare in un atto separato (nella maggior parte dei casi mediante scissione della proposta) le materie corrispondenti a tali basi giuridiche.

²⁴ Va osservato che alcune disposizioni dei trattati obbligano gli Stati membri ad assicurare che il diritto dell'Unione sia correttamente applicato. L'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE stabilisce che "[g]li Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione". Inoltre, l'articolo 197, paragrafo 1, TFUE stabilisce che "[l]'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune" e contiene una base giuridica che autorizza il legislatore dell'Unione ad adottare misure a sostegno della capacità amministrativa degli Stati membri. In aggiunta, l'articolo 291, paragrafo 1, TFUE stabilisce che "[g]li Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione".

28. Una delle principali basi giuridiche proposte dalla Commissione è l'articolo 114 TFUE.²⁵ Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una misura adottata sulla base dell'articolo 114 TFUE:

*"deve, da un lato, prevedere misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e, dall'altro, avere ad oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno."*²⁶

"(...) le misure previste da tale disposizione sono destinate a migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno e devono effettivamente avere tale obiettivo, contribuendo all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi, o ancora all'eliminazione di distorsioni della concorrenza."

*"(...) se il ricorso all'art. 95 CE [ora articolo 114 TFUE] come fondamento normativo è possibile al fine di prevenire l'insorgere di futuri ostacoli agli scambi dovuti allo sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali, l'insorgere di tali ostacoli deve apparire probabile e la misura di cui trattasi deve avere ad oggetto la loro prevenzione"*²⁷.

29. Alcune disposizioni della proposta della Commissione giustificano il ricorso all'articolo 114 TFUE come base giuridica principale. In particolare, il considerando 4 della proposta fa riferimento all'eterogeneità delle norme riguardanti la protezione degli informatori negli Stati membri e alla disomogeneità esistente tra i vari settori d'intervento dell'UE. Il considerando 6 fa inoltre riferimento a distorsioni della concorrenza e il considerando 10 a possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali in relazione ai reati ambientali. Vi sono anche riferimenti testuali al funzionamento efficace del mercato interno e/o all'articolo 114 TFUE nei considerando relativi alla salute pubblica e alla tutela dei consumatori (considerando 13), alla vita privata, ai dati personali, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (considerando 14) e nel considerando 81.

²⁵ Si veda il considerando 81 della proposta della Commissione.

²⁶ Causa C-270/12, Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio, ECLI:EU:C:2014:18, punto 100.

²⁷ Causa C-491/01, The Queen contro Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco, ECLI:EU:C:2002:741, punto 60. Si veda anche la causa C-376/98, Germania/Parlamento europeo e Consiglio, ECLI:EU:C:2000:544, punto 84.

30. Tuttavia, per le ragioni esposte più avanti, l'articolo 114 TFUE non costituirebbe una base giuridica sufficiente per l'intera proposta. In particolare, l'articolo 114 TFUE non può essere invocato per rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione che non sia direttamente collegabile al mercato interno, né può essere invocato qualora vi sia una base giuridica più specifica nei trattati. Inoltre, l'articolo 114 TFUE prevede la procedura legislativa ordinaria, che presenta incompatibilità con altre basi giuridiche citate dalla Commissione.

Materie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

31. Per quanto concerne la prima categoria di materie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), il Servizio giuridico ritiene che le misure volte a rafforzare l'applicazione degli atti dell'Unione riportati nell'allegato e riguardanti i seguenti ambiti d'intervento settoriali possano essere fondate sull'articolo 114 TFUE: appalti pubblici²⁸; servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo²⁹; sicurezza dei prodotti³⁰; sicurezza degli alimenti e dei mangimi³¹; protezione dei consumatori³², nonché tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.³³
32. Tuttavia, vi è un atto nell'allegato sul tema della "sicurezza dei prodotti" che deve essere eliminato: il regolamento (UE) n. 258/2012 sulla fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco di cui alla parte I, sezione C, punto 2, sottopunto iii), dell'allegato, inteso ad attuare il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Tale regolamento non può essere incluso poiché riguarda un atto legislativo basato sull'articolo 207, paragrafo 2, TFUE riguardante la politica commerciale comune, che consente l'adozione di norme unicamente mediante regolamenti, non direttive. Il legislatore dell'Unione, qualora desideri adottare norme sulla protezione degli informatori in relazione a tale atto dell'Unione, dovrà adottare un regolamento separato sulla base dell'articolo 207, paragrafo 2, TFUE (mediante scissione della proposta).

²⁸ Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i).

²⁹ Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

³⁰ Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii).

³¹ Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto vii).

³² Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ix).

³³ Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto x).

33. Inoltre, vi sono varie materie elencate nel quadro della prima categoria che non possono essere contemplate sulla base dell'articolo 114 TFUE poiché il rafforzamento dell'applicazione del diritto dell'Unione per tali materie rivela un distinto obiettivo giuridico settoriale che richiede una propria base giuridica.
34. Una di queste, denominata "salute pubblica", riguarda atti dell'Unione esistenti fondati unicamente sull'articolo 168, paragrafo 4, TFUE.³⁴ Tali atti sono intesi esclusivamente alla protezione della salute umana e non sono sufficientemente collegabili all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno. Affinché tali atti siano contemplati, si dovrà prevedere una base giuridica separata con una motivazione adeguata. L'obiettivo di rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione nel settore della salute pubblica deve essere considerato un obiettivo distinto della direttiva, che giustifichi il ricorso all'articolo 168, paragrafo 4, TFUE quale base giuridica separata, inscindibilmente connesso con gli altri obiettivi individuati nel presente parere.
35. Per quanto riguarda gli atti relativi al settore della salute pubblica elencati nella parte I, sezione H, dell'allegato, solo quelli fondati su disposizioni che consentono un'armonizzazione possono essere contemplati dalla direttiva proposta. Ciò significa che possono essere elencati gli atti adottati sulla base dell'articolo 168, paragrafo 4, TFUE ma non gli atti fondati sull'articolo 168, paragrafo 5, TFUE, che consente all'Unione di adottare misure di incentivazione, ma esclude esplicitamente qualsiasi armonizzazione. Ne consegue che la decisione n. 1082/2013/UE elencata nella parte I, sezione H, punto 3, relativa alle gravi minacce per la salute umana a carattere transfrontaliero non può essere inclusa, essendo stata adottata sulla base dell'articolo 168, paragrafo 5, TFUE.³⁵

³⁴ Si vedano in particolare gli atti dell'UE citati nella parte I, sezione H, punto 1.

³⁵ La Commissione ha riconosciuto oralmente in sede di FREMP che si era trattato di un errore e ha convenuto che tale atto fosse eliminato dall'allegato.

36. Il secondo ambito d'intervento nel quadro della prima categoria riguarda atti relativi alla politica comune dei trasporti dell'UE che, secondo il TFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia, presenta caratteristiche distinte e necessita di una base giuridica separata in materia di trasporti.³⁶ Di conseguenza, le violazioni degli atti dell'Unione elencati nell'allegato riguardanti l'ambito d'intervento della sicurezza dei trasporti³⁷ non possono essere fondate sull'articolo 114 TFUE. L'inclusione delle violazioni di atti in tale ambito richiede un proprio fondamento normativo corrispondente (articoli 91 e 100 TFUE) distinto dalla base giuridica relativa al mercato interno.
37. Inoltre, l'articolo 114 TFUE non può essere invocato in relazione agli atti dell'Unione riportati nell'allegato che mirano alla protezione del benessere degli animali.³⁸ Molti degli atti in questione sono attualmente fondati solo sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (agricoltura e pesca) e non sembrano essere direttamente collegabili al mercato interno. L'obiettivo di rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione nel settore del benessere degli animali deve essere considerato un obiettivo distinto della direttiva, che giustifichi il ricorso all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, inscindibilmente connesso con gli altri obiettivi individuati nel presente parere.

³⁶ Si vedano l'articolo 58, paragrafo 1, l'articolo 91 e l'articolo 207, paragrafo 5, TFUE; la causa C-97/78, Schumalla, ECLI:EU:C:1978:211, punto 4; le cause riunite C-248/95 e C-249/95, SAM Schiffahrt e Stapf, ECLI:EU:C:1997:377, punto 23; la causa C-176/09, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, ECLI:EU:C:2011:290, punto 34; la causa C-344/04, IATA e ELFAA, ECLI:EU:C:2006:10, punto 80; le cause riunite C-27/00 e C-122/00, Omega Air e a., ECLI:EU:C:2002:161, punto 63; la causa C-440/05, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2007:625, punto 58; la causa C-338/09, Yellow Cab Verkehrsbetrieb, ECLI:EU:C:2010:814, punto 30; le cause riunite C-184/02 e C-223/02, Regno di Spagna e Repubblica di Finlandia/Parlamento europeo e Consiglio, ECLI:EU:C:2004:497, punti 29 e seguenti.

³⁷ Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e atti elencati nella parte I, sezione D, e nella parte II, sezione B, dell'allegato.

³⁸ Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e parte I, sezione G, punto 4, dell'allegato.

38. Analogamente, il Servizio giuridico ritiene che neppure il rafforzamento dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente sia manifestamente collegabile sul piano giuridico al funzionamento del mercato interno.³⁹ In ogni caso, non sono collegabili al mercato interno le misure elencate nell'allegato che sono intese, in misura rilevante, ad attuare la politica ambientale internazionale dell'UE.⁴⁰ Per questo settore, l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE dovrà essere aggiunto come base giuridica separata, con una propria motivazione giuridica. L'obiettivo di rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione nel settore della tutela dell'ambiente deve essere considerato un obiettivo distinto della direttiva, che giustifichi il ricorso all'articolo 192, paragrafo 1, TFUE quale base giuridica separata, inscindibilmente connesso con gli altri obiettivi individuati nel presente parere.
39. Tutte le basi giuridiche menzionate finora (articolo 43, paragrafo 2, articoli 91, 100 e 114, articolo 168, paragrafo 4, e articolo 192, paragrafo 1, TFUE) sono giuridicamente compatibili, in quanto prevedono tutte la procedura legislativa ordinaria.

³⁹ Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto v), e parte I, sezione E, e parte II, sezione C, dell'allegato.

⁴⁰ Si veda, ad esempio, il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60), citato nella parte I, sezione E, punto vii). Tale regolamento è attualmente basato sull'articolo 192, paragrafo 1, e sull'articolo 207 TFUE. Inoltre, la direttiva 2013/30/UE citata nella parte II, sezione C, punto i), persegue soltanto un obiettivo ambientale.

40. L'osservazione di cui sopra non si applica agli atti Euratom⁴¹ nell'ambito d'intervento della sicurezza nucleare di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e alla parte corrispondente dell'allegato, in cui sono elencati cinque atti⁴². Tali atti sono stati adottati ai sensi dell'articolo 31 del trattato Euratom, che stabilisce una procedura specifica che esula dal TFUE ed è di natura non legislativa.⁴³ Inoltre, tale procedura Euratom prevede che la Commissione consulti esperti in materia di sanità pubblica, designati dal comitato scientifico e tecnico ai sensi del trattato Euratom, e il Comitato economico e sociale e ne trasmetta i pareri al Consiglio.⁴⁴ Tale difetto non può essere sanato dal Consiglio in quanto il comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 31 del trattato Euratom è istituito presso la Commissione.

⁴¹ Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, GU C 327 del 26.10.2012, pagg. 1-107.

⁴² Si vedano l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto vi), e la parte I, sezione F, dell'allegato.

⁴³ L'articolo 31 del trattato Euratom recita: *"Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate. Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali."*

⁴⁴ L'articolo 134 del trattato Euratom recita: *"1. Presso la Commissione è istituito un comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo. Il comitato è obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente trattato. Esso può essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno. 2. Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione. I membri del comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico è rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Il comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza."* (sottolineatura aggiunta).

41. Inoltre, va osservato che l'articolo 31 del trattato Euratom è una procedura non legislativa. Il Servizio giuridico ha già avuto modo di spiegare per quale motivo le basi giuridiche di natura legislativa e non legislativa non debbano essere combinate in uno stesso atto dell'Unione. I motivi riguardano le norme diverse che disciplinano la pubblicazione e l'obbligo di trasmissione dei progetti di atti legislativi ai parlamenti nazionali, l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e il ruolo dei parlamenti nazionali, le norme diverse riguardanti la trasparenza delle riunioni del Consiglio e i criteri che stabiliscono la legittimazione ad agire (*locus standi*) ai fini del controllo di legittimità degli atti dell'Unione, che variano a seconda della natura legislativa o non legislativa dell'atto.⁴⁵
42. Ciò significa che per l'adozione di norme sulla protezione degli informatori in relazione a tali atti Euratom che rientrano nel settore della "sicurezza nucleare" sarà necessario un atto separato dell'Unione, conformemente all'articolo 31 del trattato Euratom, che richiederà alla Commissione di trasmettere al Consiglio i necessari pareri ottenuti dal comitato scientifico e tecnico e dal Comitato economico e sociale.

⁴⁵ Si veda per ulteriori dettagli: doc. 9303/13 del Consiglio, parere del Servizio giuridico del 6 maggio 2013, punti 28-39; si veda anche il doc. 6138/11 del Consiglio, parere del Servizio giuridico del 9 febbraio 2011, punti 20 e 23, in cui si sostiene che atti ibridi in parte di natura legislativa (articolo 352 TFUE) e in parte di natura esecutiva (articolo 291 TFUE) non sono compatibili con i trattati.

Materie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

43. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della proposta riguarda il rafforzamento dell'applicazione del diritto dell'Unione negli ambiti d'intervento delle regole di concorrenza e degli aiuti di Stato. Questo obiettivo settoriale non può essere fondato né sull'articolo 114 TFUE né sulle altre basi giuridiche settoriali richiamate finora, in quanto le basi giuridiche per l'adozione di misure in questi ambiti d'intervento - gli articoli 103 e 109 TFUE - seppure connesse con il mercato interno costituiscono procedure non legislative. Come indicato in precedenza, il Servizio giuridico ha già spiegato il motivo per cui, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si debba evitare il ricorso simultaneo ad atti legislativi e non legislativi.⁴⁶

Materie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

44. La disposizione proposta recita:

"violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 325 del TFUE e ulteriormente specificati, in particolare con direttiva (UE) 2017/1371 e regolamento (UE, Euratom) n. 833/2013."

45. L'articolo 114 TFUE non può essere invocato per contemplare le violazioni delle misure volte alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, né possono essere invocate a tal fine le altre basi giuridiche settoriali richiamate finora. La misura in esame necessiterà dunque di una propria base giuridica (articolo 325, paragrafo 4, TFUE). L'obiettivo di rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione definiti all'articolo 325 TFUE deve essere considerato un obiettivo distinto della direttiva, inscindibilmente connesso con gli altri obiettivi menzionati in precedenza. Poiché tale base giuridica è compatibile con le altre basi giuridiche succitate, che a loro volta riguardano la procedura legislativa ordinaria, l'articolo 325 TFUE può essere aggiunto a tali altre basi giuridiche.

⁴⁶ Le tre istituzioni dovranno procedere a uno scambio di opinioni sulla modifica della base giuridica. Si veda il punto 25 dell'Accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1): *"Se è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa, le tre istituzioni procedono ad uno scambio di opinioni sulla questione."*

46. Tuttavia, il riferimento alla direttiva (UE) 2017/1371 deve essere soppresso. Tale direttiva è stata adottata sulla base dell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE introdotto dal trattato di Lisbona per consentire, da parte dell'Unione, il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale mediante "*norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni*" in un determinato settore d'intervento dell'Unione in cui tale ravvicinamento "*si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione*".⁴⁷ Di conseguenza, la finalità della base giuridica costituita dall'articolo 83, paragrafo 2, TFUE è quella di sostenere, attraverso disposizioni di diritto penale, altre politiche dell'Unione. Più precisamente, la direttiva (UE) 2017/1371 sostiene il regolamento (UE, Euratom) n. 833/2013, ma tratta di una materia più circoscritta. Non vi è alcun bisogno di citare la direttiva (UE) 2017/1371 nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).⁴⁸
47. Infine, a differenza degli atti Euratom relativi alla sicurezza nucleare, non sussiste alcun problema di incompatibilità in relazione al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Questo perché l'articolo 106 bis del trattato Euratom⁴⁹ rende l'articolo 325 TFUE applicabile al trattato Euratom. La base giuridica dell'articolo 106 bis del trattato Euratom dovrebbe comunque essere aggiunta.

⁴⁷ Si veda il doc. 15309/12 del Consiglio, parere del Servizio giuridico del 22 ottobre 2012, punti 6 e 7.

⁴⁸ Va ricordato anche che l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE rientra nella parte terza, titolo V, del TFUE e determina l'applicazione dei protocolli nn. 21 e 22 relativi alla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. Inoltre, l'articolo 83, paragrafo 3, TFUE conferisce ad un membro del Consiglio che ritenga che un progetto di direttiva incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale la facoltà di chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione, sospendendo la procedura legislativa ordinaria. Per contro, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi possono procedere su tale base.

⁴⁹ L'articolo 106 bis del trattato Euratom recita: "*1. L'articolo 7, gli articoli da 13 a 19, l'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 49 e 50 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 15, gli articoli da 223 a 236, gli articoli da 237 a 244, l'articolo 245, gli articoli da 246 a 270, gli articoli 272, 273 e 274, gli articoli da 277 a 281, gli articoli da 285 a 304, gli articoli da 310 a 320, gli articoli da 322 a 325 e gli articoli 336, 342 e 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché il protocollo sulle disposizioni transitorie si applicano al presente trattato.*"

Materie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

48. Il Servizio giuridico osserva che l'articolo 114 TFUE non può essere invocato per perseguire il rafforzamento dell'applicazione del diritto dell'Unione al fine di intensificare la lotta contro l'elusione e l'evasione delle imposte sulle società, che deve essere basata sull'articolo 115 TFUE⁵⁰. Le basi giuridiche per la normativa dell'Unione o la normativa proposta di cui implicitamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), ed esplicitamente alle note in calce relative al considerando 17 della proposta della Commissione sono le procedure di cui all'articolo 113 e/o all'articolo 115 TFUE. Entrambi questi articoli prevedono una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità in seno al Consiglio e la consultazione del Parlamento europeo. Questo ambito d'intervento (di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d)) dovrà pertanto essere escluso, mediante scissione, dal progetto di proposta e trattato parallelamente, in quanto non è possibile riunire in un unico atto dell'UE una procedura legislativa ordinaria e una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità⁵¹.

⁵⁰ Si veda anche il parere del Servizio giuridico del Consiglio dell'11 novembre 2016, doc. 14384/16 del Consiglio.

⁵¹ Si veda la causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("Biossido di titanio"), ECLI:EU:C:1991:244, punti 17-21. La Corte ha ritenuto che la "procedura di codecisione" (e il precedente "procedimento di cooperazione") ai sensi dell'ex articolo 251 TCE sia incompatibile con una base giuridica che richiede l'unanimità in seno al Consiglio. Si veda anche: la nota informativa del Servizio giuridico al Coreper relativa alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-130/10, Parlamento/Consiglio: doc. 15826/12 del Consiglio, punto 9.

IV. CONCLUSIONI

49. Per i succitati motivi, il Servizio giuridico del Consiglio ritiene quanto segue:

- 1) la direttiva proposta richiede le seguenti basi giuridiche: l'articolo 43, paragrafo 2, gli articoli 91, 100 e 114, l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 325 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 106 bis del trattato Euratom; tali basi giuridiche possono contemplare tutti i settori del diritto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), della proposta della Commissione, fatta eccezione per la sicurezza nucleare;
- 2) dovranno essere previsti, mediante scissione, atti separati, ciascuno con la propria base giuridica, per i seguenti settori e atti dell'Unione, che potranno essere esaminati parallelamente alla proposta di direttiva ed essere trattati come un pacchetto:
 - a) per gli atti dell'Unione relativi alla sicurezza nucleare, di cui all'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), punto vi), della proposta della Commissione, poiché un atto separato dovrà basarsi sulla specifica procedura non legislativa di cui all'articolo 31 del trattato Euratom;
 - b) per gli atti dell'Unione relativi alle regole di concorrenza e agli aiuti di Stato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1), lettera b), della proposta della Commissione, poiché un atto separato dovrà basarsi sulla procedura non legislativa di cui agli articoli 103 e 109 TFUE;
 - c) per le norme in materia di imposta sulle società o volte a rafforzare l'applicazione di misure contro le costruzioni il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), poiché un atto separato dovrà basarsi sulla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 115 TFUE;
 - d) per il regolamento (UE) n. 258/2012 (armi da fuoco) di cui alla parte I, sezione C, punto 2, sottopunto iii), dell'allegato della proposta della Commissione, poiché un atto separato dovrà essere adottato sotto forma di regolamento ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 2, TFUE;

- 3) i riferimenti ai seguenti atti dell'Unione dovranno essere soppressi:
- a) il riferimento alla direttiva (UE) 2017/1371 nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta della Commissione;
 - b) il riferimento alla decisione n. 1082/2013/UE elencata nella parte I, sezione H, punto 3, dell'allegato, relativa alle gravi minacce per la salute umana a carattere transfrontaliero.
-